



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di n. 965 allievi finanziari – anno 2019.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante *“Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la*

funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;*

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;*

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente *“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;*

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;*

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante *“Procedure di selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo”;*

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;*

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 100 allievi finanziari, a decorrere dal 1° ottobre 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 302, del 31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 227 allievi finanziari, non prima del 1° ottobre 2019;

RITENUTO di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto, per l'anno 2019, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanziari così ripartiti:
 - a) n. 676 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, lettera a);
 - b) n. 263 destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1;
 - c) n. 26 destinati ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, lettera b).
2. Dei suddetti posti:
 - a) n. 805 sono per il contingente ordinario di cui:
 - (1) n. 564 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
 - (2) n. 215 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera b);
 - (3) n. 26 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1, lettera c);
 - b) n. 160 sono per il contingente di mare di cui:
 - (1) n. 60 alla specializzazione "Nocchiere", così ripartiti:

- (a) n. 42 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
- (b) n. 18 destinati ai cittadini di cui al comma 1, lettera b);
- (2) n. 80 alla specializzazione "Motorista navale" così ripartiti:
 - (a) n. 56 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
 - (b) n. 24 destinati ai cittadini di cui al comma 1, lettera b);
- (3) n. 20 alla specializzazione "Operatore di Sistema", così ripartiti:
 - (a) n. 14 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
 - (b) n. 6 destinati ai cittadini di cui al comma 1, lettera b).
- 3. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui al precedente comma 2.
- 4. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - e) valutazione dei titoli.
- 5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.
- 6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

- 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
 - a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
 - b) godano dei diritti civili e politici;
 - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
 - (1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate;
 - (2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2018/2019;

- d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
 - g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
 - h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
 - i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1:
- a) lettera a), i volontari in ferma prefissata:
 - (1) di un anno (c.d. "VFP1") che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonché quelli in rafferma annuale (c.d. "VFP1T") in servizio;
 - (2) quadriennale (c.d. "VFP4") in servizio o in congedo alla medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
 - b) lettera c), coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello "B2") o superiore.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.

2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2019@pec.gdf.it* entro il termine di cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2019@pec.gdf.it*.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
 - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
 - b) per quale riserva di posti intende concorrere;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
 - e) di godere dei diritti civili e politici;
 - f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

- g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio;
 - h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - i) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'Istituto presso il quale è stato o sarà conseguito;
 - l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero proscioltto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
 - m) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
 - n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
 - o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
 - p) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, tra quelli richiamati negli allegati di cui al successivo articolo 17 nonché di quelli preferenziali stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
 - q) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
- a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza fisica che intendono sostenere, scelta tra:
 - (1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero, se concorrenti per il contingente ordinario;
 - (2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se concorrenti per il contingente di mare;
 - b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di

convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.

4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
 - a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
 - b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;
 - c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;
 - d) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsoAF2019@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*".
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6
Documentazione

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 11, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. I volontari che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12, devono consegnare in tale sede:
 - a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato:
 - (1) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - (2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funziionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;
 - b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio.
3. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e 12 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all'articolo 17 del bando e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica.
4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno presentare, secondo le modalità e la

tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3.

5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
 - a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno cinque ufficiali medici, membri;
 - c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11

Data e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 10 giugno 2019, la prova scritta consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e *test* logico-matematici.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 31 maggio 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato

conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.

6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
11. La preposta Sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a sessanta.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 12, i candidati:

a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:

- (1) n. 1128 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- (2) n. 430 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- (3) n. 52 della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

b) del contingente di mare:

(1) specializzazione "Nocchiere", che si collocano nei primi:

- (a) n. 126 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- (b) n. 54 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

(2) specializzazione "Motorista navale", che si collocano nei primi:

- (a) n. 168 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- (b) n. 72 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

(3) specializzazione "Operatore di Sistema", che si collocano nei primi:

- (a) n. 42 posti della graduatoria dei volontari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

- (b) n. 18 posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.

13. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.

14. I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui al comma 13.

Tali prove avranno il seguente ordine di svolgimento:

- a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
 - b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica;
 - c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneità attitudinale per gli aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, sono:
- a) per il contingente ordinario, distinte in:
 - (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e piegamenti sulle braccia;
 - (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero;
 - b) per il contingente di mare, distinte in:

- (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero;
 - (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso.
 3. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
 4. Al candidato risultato idoneo è attribuita, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta.
 5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove, un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
 8. Per le concorrenti che risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente Sottocommissione provvede al differimento delle stesse in data non successiva al 21 ottobre 2019 non potendo procedere all'effettuazione alle prove di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 21 ottobre 2019, tali candidate sono escluse dal concorso.
 10. Il Presidente della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento – a una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 21 ottobre 2019 – del candidato che:
 - a) consegna o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento della prova idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente

a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.

11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo.

Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono per il contingente di mare – specializzazioni "Nocchiere" e "Operatore di Sistema" è richiesto anche il possesso di:

- a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
- b) campo visivo e motilità oculare normali;
- c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

Inoltre, coloro che concorrono per la specializzazione "Nocchiere" non devono essere altresì affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;
 - b) esami delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;

- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10.

7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della Sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
- b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Finanziari – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

- (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma

digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione:

(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;

(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:

- a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
- b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.

10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:

- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
- b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello;
- c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
- d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare - specializzazioni "Nocchiere" e "Operatore di Sistema".

11. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

- a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 10, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;

- b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
- 12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale secondo il calendario e le modalità comunicate con l'avviso di cui al comma 13 dell'articolo 11.
- 13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
- 14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
- 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
 - a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;

 - e) certificato medico (*format* in allegato 7), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
 - a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi

manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui all'articolo 12, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 22 ottobre 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 14.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

4. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 15, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2019@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Valutazione dei titoli e graduatorie finali di merito

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e di ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dal punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'articolo 11, incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e 12.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico, Settore Tecnologico è attribuito anche nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

7. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere ricoperti i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero (2).
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o più posti riservati ai volontari delle Forze armate, le unità resesi disponibili nell'ambito:

a) del contingente ordinario sono:

- (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorità:
 - (a) specializzazione "Nocchiere";
 - (b) specializzazione "Motorista Navale";
 - (c) specializzazione "Operatore di Sistema";
- (2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati per il medesimo contingente ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e,

qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto (1);

b) del contingente di mare sono:

- (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria per le altre specializzazioni, secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
- (2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
 - (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
 - (b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o più posti destinati ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), le unità resesi disponibili nell'ambito:

a) del contingente ordinario sono:

- (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorità:
 - (a) specializzazione "Nocchiere";
 - (b) specializzazione "Motorista navale";
 - (c) specializzazione "Operatore di Sistema";
- (2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto (1);

b) del contingente di mare sono:

- (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso destinati alla medesima categoria per le altre specializzazioni, secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
- (2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
 - (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze armate secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
 - (b) ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate.

11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanziari, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.
2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di articolare il corso di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sarà riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno consegnare all'Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attività addestrativa, copia:
 - a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
 - b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

5. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi nei termini previsti dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
7. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 6 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della

firma dell'atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 13.

8. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 7, devono presentare i certificati e il *test* (se di sesso femminile) previsti all'articolo 14, secondo le modalità all'uopo stabilite.
9. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Agli allievi finanziari ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 19

Mancata presentazione al corso di formazione

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.
 Il Comandante della Legione Allievi provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal competente Reparto di Istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 20

Spese per la partecipazione al concorso

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 21

Trattamento economico degli allievi finanziari

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 22

Assegnazione al termine del corso

1. Al termine del corso di formazione di cui all'articolo 18, i finanziari del contingente ordinario saranno destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. I finanziari reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
2. I finanziari del contingente di mare saranno avviati al corso per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 23

Sito *internet*, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>".
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 3 del presente bando di concorso.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali.

Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall'articolo 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI aprile, 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpdp@gdf.it o di posta elettronica certificata rpdp@pec.gdf.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'articolo 703 nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
 - d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del Regolamento;
 - f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

- g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato Regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Roma, 17 aprile 2019

F.to
(Gen. C.A. Giorgio Toschi)